

Veigroup srl

Piazza G. Zanella 1/A - 36066 Sandrigo (Vicenza) - Italy
Tel. +39 0444 659118 - fax +39 0444 658952
www.veigroup.com - info@veigroup.com
P.IVA e C.F. 00882610249 - Cod. Ident. IVA INTRA: IT00882610249
Cap. Soc. Euro 90.000 i.v.
Reg. Impr. Vicenza 00882610249 - R.E.A. 189448/VICENZA

VEI**Payload Management Systems**

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. 1 CONTRATTO

I contratti si intendono conclusi presso la sede del venditore ed eseguiti con il ritiro della merce da parte dell'acquirente o con la consegna al vettore. Il presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente trattativa o pattuizione verbale o scritta. I dettagli tecnici e costruttivi contenuti nelle nostre illustrazioni sono orientativi e non impegnativi per il venditore salvo che lo stesso li sottoscriva per garantire l'esattezza. Tali dettagli, se non espressamente garantiti dal venditore, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. La fornitura non comprende gli accessori ed altri particolari se non espressamente indicati nel contratto. Aumenti di tariffe doganali, trasporti, diritti fiscali etc. che si verifichino dopo l'ordinazione e prima della data di avviso di merce pronta per l'acquirente, o della data di consegna, danno diritto all'adeguamento del prezzo. Il contratto è vincolante ed impegnativo dalla data di sottoscrizione per l'acquirente e sarà vincolante per il venditore solo dopo regolare conferma scritta del titolare o di un procuratore autorizzato.

Art. 2 SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

Il venditore si riserva di sospendere la fornitura della merce qualora le condizioni patrimoniali dell'acquirente o i mutamenti della sua situazione patrimoniale e societaria non diano certezza sulla sua solvibilità.

Art. 3 TRASPORTO E CONSEGNA

La merce è consegnata franco partenza e viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente anche se resa in porto franco. La data di consegna della merce è indicativa e non impegnativa per il venditore ed è escluso ogni impegno di risarcimento danni a qualsiasi titolo e ordine in caso di ritardata consegna. La consegna della merce s'intende avvenuta con l'avviso di merce pronta e da tale data decorreranno i termini di pagamento salvo diverso accordo scritto. Il venditore ha la facoltà di spedire la merce con suo vettore di fiducia nel caso che l'acquirente non abbia provveduto al ritiro entro 5 (cinque) giorni dalla data di avviso di merce pronta: la spesa del trasporto in questo caso sarà a carico dell'acquirente anche se la resa era stata pattuita in porto franco. I rischi del trasporto sono a totale carico dell'acquirente anche se la merce è venduta franco destino. La resa della merce è intesa sempre sul mezzo di trasporto sia in caso di porto franco che assegnato. I costi di assicurazione sono a carico dell'acquirente. All'atto del ricevimento l'acquirente deve accertare se ci sono ammanchi, avarie e se le merci corrispondono a quanto pattuito e nel caso deve accertarli con verbale sottoscritto dal vettore. Il verbale dovrà pervenire al venditore tassativamente entro 3 (tre) giorni dalla data di accertamento; in caso contrario la contestazione non potrà essere accettata dal venditore salvo diverso accordo scritto. In ogni caso il venditore non accetterà alcuna restituzione di materiale se non previa autorizzazione scritta del titolare o legale rappresentante.

Art. 4 MONTAGGIO E COLLAUDO

Il montaggio e il collaudo sono esclusi dalla fornitura e vengono eseguiti su richiesta e a spese dell'acquirente salvo patto scritto. Qualora il contratto preveda il montaggio e il collaudo a carico del venditore, l'acquirente ha obbligo di fare quanto è necessario perché le relative operazioni possano avere luogo entro 15 (quindici) giorni dalla consegna; inoltre per poter procedere al montaggio e al collaudo la merce deve trovarsi, prima dell'arrivo del montatore o collaudatore, sul mezzo/luogo previsto per l'installazione o il collaudo. Le predette operazioni ed eventuali altre necessarie devono essere eseguite a carico dell'acquirente, in difetto il venditore può rifiutarsi di collaudare il macchinario salvo diverso accordo scritto. Le spese di vitto, alloggio e viaggio saranno a carico dell'acquirente anche in caso di collaudo a cura del venditore. Se l'acquirente non metterà il venditore in condizione di eseguire il collaudo entro 15 giorni dalla data di consegna, il collaudo s'intenderà avvenuto con esito favorevole ad ogni effetto ed in modo particolare per quanto attiene ai termini di pagamento eventualmente riferiti al collaudo stesso. L'acquirente s'impegna a fornire esatte e puntuali informazioni in relazione al bene sul quale dovrà essere effettuato il montaggio. Il venditore è esonerato da ogni responsabilità nascente da false o imprecise informazioni fornite dall'acquirente; nel caso in cui le inesatte o false informazioni rendano impossibile il montaggio della merce, l'acquirente sarà chiamato a rispondere per inadempimento.

Art. 5 GARANZIA E VIZI

La merce è garantita per un periodo di mesi 12 (dodici) dalla data di spedizione, ma la garanzia non opererà in caso di inadempienza da parte dell'acquirente degli obblighi contrattualmente assunti. La garanzia è limitata all'obbligo di riparare, sostituire o modificare quelle parti che per vizio di costruzione o difetto occulto risultino difettose o manchevoli. La garanzia copre la buona qualità del materiale, la buona costruzione ed il buon funzionamento, sono esclusi i danni causati dal normale logorio e/o da errato impiego, da negligenza nella manutenzione e da qualsiasi avaria determinata da errata conduzione e/o riparazione non autorizzata. Sono esclusi dalla garanzia le spese di trasporto, la manodopera, le spese di trasferta e i viaggi inerenti ad interventi del venditore nel periodo di garanzia. L'acquirente espressamente rinuncia a priori ad ogni richiesta di risarcimento danni diretti o indiretti.

Gli eventuali vizi dovranno essere denunciati al venditore entro 8 (otto) giorni dalla loro scoperta con raccomandata A.R.. In ogni caso non potranno essere ritardati o sospesi i pagamenti. Il venditore viene esonerato da ogni responsabilità nel caso di eventuali errori nelle pesature anche dovute a difetti di costruzione.

Art. 6 PERMUTE

Ove sia prevista anche una permuta, la merce deve essere consegnata dall'acquirente al venditore a tale titolo, dovrà essere in condizioni di regolare funzionamento e dovrà essere consegnata al venditore nelle condizioni nelle quali si trovava all'atto della stipulazione del contratto. Nel tempo intercorrente tra la stipulazione del contratto e la consegna della merce venduta, l'acquirente dovrà usare la cosa destinata alla permuta da buon padre di famiglia provvedendo alle normali operazioni di manutenzione. Nel caso in cui la cosa non fosse nelle condizioni originarie è facoltà del venditore non ritirare la merce in permuta, richiedendo il pagamento del prezzo totale pattuito al lordo della permuta, oppure fissare un'aliquota di deprezzamento.

Art. 7 ASSICURAZIONE E SPESE ACCESSORIE

L'acquirente è tenuto ad assicurare a sue spese le macchine contro i danni, dichiarando la riserva di proprietà del venditore. Tutte le spese di bollo, registro, vendita e quant'altro attinente sono a carico dell'acquirente anche se sono eseguite in un secondo momento e non preventivamente quantificate.

Veigroup srl

Piazza G. Zanella 1/A - 36066 Sandrigo (Vicenza) - Italy
Tel. +39 0444 659118 - fax +39 0444 658952
www.veigroup.com - info@veigroup.com
P.IVA e C.F. 00882610249 - Cod. Ident. IVA INTRA: IT00882610249
Cap. Soc. Euro 90.000 i.v.
Reg. Impr. Vicenza 00882610249 - R.E.A. 189448/VICENZA

VEI**Payload Management Systems****Art. 8 LUOGO E MODALITA' DI PAGAMENTO**

I pagamenti devono essere eseguiti presso la sede del venditore qualunque sia il mezzo di pagamento prescelto. L'accettazione di cambiali, cessioni e tratte ed il loro eventuale rinnovo non costituiscono novazione. Nel caso di rinnovo, tutte le spese saranno a carico dell'acquirente. Per nessun motivo l'acquirente potrà esimersi dal pagamento delle singole rate alle scadenze pattuite essendo espressamente richiamata la clausola del "solve e repete" (art. 1462 C.C.). La parte del prezzo versata al momento dell'ordine ha in ogni caso carattere di anticipo di pagamento. Il venditore, in caso di inadempimento dell'acquirente, trascorsi gli 8 (otto) giorni dalla diffida data all'acquirente mediante telegramma, ha la facoltà di risolvere il presente contratto esigendo il risarcimento del danno che viene fissato nel 30% del prezzo netto o di richiedere l'esecuzione del contratto. L'azione esercitata dal venditore per eseguire il pagamento non pregiudica il suo diritto a richiedere la risoluzione del contratto e la restituzione della merce. Per le forniture ad importo globale i termini di pagamento decorreranno per valori proporzionati alle merci già consegnate. Il mancato pagamento anche di una sola rata dopo il periodo di garanzia previsto, libera il venditore da ogni eventuale obbligo di prestazione assistenza e di rifornimento di ricambi. Nel caso le scadenze degli effetti rilasciati dall'acquirente non corrispondano a quanto contrattualmente stabilito, il venditore potrà richiedere il pagamento anticipato degli interessi calcolati al Tasso Ufficiale di sconto maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali, a decorrere dalla data di emissione degli effetti stessi. Entro il termine massimo di 8 (otto) giorni prima della data di consegna prevista, l'acquirente ha la facoltà di recedere dall'ordine commissionato versando al venditore il 30% del prezzo pattuito. Decorso tale termine l'acquirente non potrà, in ogni caso, recedere dall'ordine commissionato.

Art. 9 INTERESSI

Gli interessi per contratto o per mora sono convenuti al Tasso Ufficiale di sconto maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali al momento della stipula del contratto o al momento dell'entrata in mora. Gli interessi di mora decorreranno dalle scadenze senza necessità di formale messa in mora.

Art. 10 PATTO DI RISERVATO DOMINIO

Le merci di valore unitario superiore a Euro 500 ancorché consegnate all'acquirente, restano di esclusiva proprietà del venditore, sino al totale pagamento del prezzo o delle cambiali o tratte che si intendono sempre rilasciate a smobilizzo e garanzia del credito. Sino all'avvenuto integrale pagamento del prezzo, l'acquirente non potrà disporre della merce che dovrà utilizzare con la massima diligenza. Il ritardo nei pagamenti da parte dell'acquirente produrrà di diritto la decadenza del beneficio del termine (art. 1186 C.C.); conseguentemente, il venditore potrà pretendere l'immediato pagamento del residuo prezzo o, a sua scelta, la risoluzione del contratto con l'immediata restituzione della merce venduta. In tale ultima ipotesi le somme già riscosse verranno trattenute dal venditore a titolo di compenso dell'uso e del deprezzamento delle merci e per i danni, salva la possibilità di agire giudizialmente per il risarcimento dei maggiori danni subiti dal venditore. Qualora le cose vendute vengano colpite da pignoramento o altre azioni giudiziarie prima dell'integrale pagamento del prezzo l'acquirente dovrà darne immediata comunicazione scritta al venditore notificando altresì all'Ufficio Giudiziario competente ed al precedente che le cose stesse sono di proprietà del venditore in forza del presente contratto. L'acquirente dovrà altresì informare preventivamente il venditore di eventuali trasferimenti della sede in altra località. Il venditore si riserva la facoltà di eseguire la trascrizione (art. 2762 C.C.) per il privilegio.

Art. 11 DEROGHE

Nessuna deroga alle condizioni stabilite nel presente contratto potrà ritenersi valida se non sarà accettata esplicitamente e per iscritto dal venditore e per esso dal titolare o legale rappresentante.

Art. 12 FORO COMPETENTE

Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere in ordine al presente contratto si conviene che, in deroga agli artt. 18 e ss. CPC foro competente sia esclusivamente quello di Vicenza.

Firma.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. si approvano espressamente le seguenti clausole del suesteso contratto: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12,

Firma.....